



COMUNE DI PIOMBINO DESE PROVINCIA DI PADOVA

PIAZZA A.PALLADIO 1
35017 PIOMBINO DESE

IMU – 2022

Nuova IMU	<p>Dal 1° gennaio 2020 con la Legge n. 160/2019 è stata istituita la nuova IMU. Con deliberazione di Consiglio Comunale nr.10 del 28.05.2020 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Con deliberazione di Consiglio Comunale nr.11 del 28.05.2020 sono state approvate le aliquote per l'anno 2020, confermate anche per l'anno 2021 e 2022 in sede di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024.</p>																											
Soggetti passivi	<p>Proprietari di immobili, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, di superficie sugli immobili stessi, concessionari di beni immobili, locatari finanziari di beni immobili, coniugi separati assegnatari di abitazione.</p>																											
Su cosa si paga	<p>La base imponibile è il valore degli immobili determinato come segue: Fabbricati : applicare alla rendita catastale (<u>rivalutata del 5%</u>) i seguenti moltiplicatori:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Tipologia immobili</th><th>Categoria catastale</th><th>Coefficienti</th></tr></thead><tbody><tr><td>Abitazioni</td><td>Gruppo A (escluso A/10)</td><td>160</td></tr><tr><td>Uffici</td><td>A/10</td><td>80</td></tr><tr><td>Collegi, scuole ecc..</td><td>Gruppo B</td><td>140</td></tr><tr><td>Negozi</td><td>C/1</td><td>55</td></tr><tr><td>Garage, posto auto, magazzini, tettoie ecc...</td><td>C/2, C/6 e C/7</td><td>160</td></tr><tr><td>Laboratori, palestre ecc...</td><td>C/3, C/4 e C/5</td><td>140</td></tr><tr><td>Capannoni industriali ecc..</td><td>Gruppo D (esclusi D/5)</td><td>65</td></tr><tr><td>Istituti di credito, assicurazioni</td><td>D/5</td><td>80</td></tr></tbody></table> <p>Terreni : moltiplicando il reddito dominicale (<u>rivalutato del 25%</u>) per il coefficiente 135.</p> <p>Aree Fabbricabili : valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici.</p>	Tipologia immobili	Categoria catastale	Coefficienti	Abitazioni	Gruppo A (escluso A/10)	160	Uffici	A/10	80	Collegi, scuole ecc..	Gruppo B	140	Negozi	C/1	55	Garage, posto auto, magazzini, tettoie ecc...	C/2, C/6 e C/7	160	Laboratori, palestre ecc...	C/3, C/4 e C/5	140	Capannoni industriali ecc..	Gruppo D (esclusi D/5)	65	Istituti di credito, assicurazioni	D/5	80
Tipologia immobili	Categoria catastale	Coefficienti																										
Abitazioni	Gruppo A (escluso A/10)	160																										
Uffici	A/10	80																										
Collegi, scuole ecc..	Gruppo B	140																										
Negozi	C/1	55																										
Garage, posto auto, magazzini, tettoie ecc...	C/2, C/6 e C/7	160																										
Laboratori, palestre ecc...	C/3, C/4 e C/5	140																										
Capannoni industriali ecc..	Gruppo D (esclusi D/5)	65																										
Istituti di credito, assicurazioni	D/5	80																										
Esenzioni	<p>➤ Esenzione per abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, esclusi fabbricati categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze; Sono considerate altresì abitazioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;➤ i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008 adibiti ad abitazione principale;➤ l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;➤ la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;➤ solo un immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,																											

	<p>posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del Decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>➤ Esenzione terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti a imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) iscritti nella previdenza agricola;</p>
<p>Aliquote IMU</p>	<p>Aliquote (per cento)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,6 % Abitazione Principale <u>solo per categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</u> • 0,1 % Fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D10 o con relativa annotazione catastale) • 0,0 % Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli a titolo principale • 1,04 % Terreni agricoli posseduti da soggetti non coltivatori diretti e non IAP • 1,04 % Aree fabbricabili • 1,04 % Altri fabbricati (compresi fabbricati di proprietà di soggetti iscritti AIRE) • 0,76 % Fabbricati industriali Gruppo D (quota allo Stato) • 0,28 % Fabbricati industriali Gruppo D (quota al Comune) • 0,22 % Fabbricati beni merce (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)
<p>Aree fabbricabili</p>	<p>La legge n. 223/2006 ha fornito la seguente definizione di area fabbricabile: <u><<un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo>></u>. Pertanto alla luce di tale interpretazione autentica invitiamo i contribuenti a verificare la propria posizione tributaria in merito all'applicazione di tale norma ai fini dell'IMU.</p> <p>Ricordiamo infine che anche una semplice pratica di ampliamento (es. per adesione al "piano casa" legge regionale n. 14/2009) ha come effetto l'applicazione del tributo calcolata sulla base del valore imponibile del bene in corso di costruzione/ampliamento.</p> <p>Si invitano i possessori di aree a verificare la propria posizione ed eventualmente presentare la dichiarazione IUC/IMU di variazione (obbligatoria per legge) in caso di variazioni di valore, di cubatura, di inizio lavori in caso di demolizione, adesioni al piano casa, ampliamenti ecc... L'Ufficio Tributi è a disposizione per eventuali informazioni sulla corretta applicazione dei valori in oggetto.</p>
<p>Definizione di abitazione principale e pertinenze</p> <p>Detrazione</p>	<p>Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.</p> <p>Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200. La suddetta detrazione si applica anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977</p>

Riduzioni	<p>La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art 10 del D. Lgs 22.01.2004 n. 42; • Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, secondo le caratteristiche previste dal regolamento comunale, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato; • Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato all'Ufficio del Registro presso l'Agenzia delle Entrate e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (vedasi regolamento IMU); 																					
Codici per compilazione modello F24	<p>Codice Ente Comune di PIOMBINO DESE : G688</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codici Tributo : Tipologia immobili</th> <th>quota Comune</th> <th>quota Stato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abitazione principale e pertinenze (cat. A1,A8 e A9)</td> <td>3912</td> <td>----</td> </tr> <tr> <td>Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10)</td> <td>3913</td> <td>----</td> </tr> <tr> <td>Terreni</td> <td>3914</td> <td>----</td> </tr> <tr> <td>Aree fabbricabili</td> <td>3916</td> <td>----</td> </tr> <tr> <td>Altri fabbricati</td> <td>3918</td> <td>----</td> </tr> <tr> <td>Fabbricati produttivi Gruppo D</td> <td>3930</td> <td>3925</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il versamento della quota a favore dello Stato riguarda esclusivamente i fabbricati produttivi di categoria D, mentre al Comune spetta solamente la maggiorazione di aliquota.</p>	Codici Tributo : Tipologia immobili	quota Comune	quota Stato	Abitazione principale e pertinenze (cat. A1,A8 e A9)	3912	----	Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10)	3913	----	Terreni	3914	----	Aree fabbricabili	3916	----	Altri fabbricati	3918	----	Fabbricati produttivi Gruppo D	3930	3925
Codici Tributo : Tipologia immobili	quota Comune	quota Stato																				
Abitazione principale e pertinenze (cat. A1,A8 e A9)	3912	----																				
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10)	3913	----																				
Terreni	3914	----																				
Aree fabbricabili	3916	----																				
Altri fabbricati	3918	----																				
Fabbricati produttivi Gruppo D	3930	3925																				
Scadenze di versamento	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Acconto entro giovedì 16 giugno 2022 (versamento 50% dell'imposta dovuta per l'anno corrente) ➤ Saldo entro venerdì 16 dicembre 2022 (a conguaglio sull'intero anno). 																					
Modalità di versamento	<p>L'imposta deve essere versata con il modello F24 (ordinario o semplificato).</p> <p>L'importo minimo annuo da versare è di € 12,00 (dodici), ovvero si versa SOLO se l'imposta totale annua è uguale o superiore a € 12,00.</p>																					
Dichiarazione IMU	<p>La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno 2022 utilizzando il modello ministeriale per le variazioni intercorse nell'anno 2021 e entro il 30 giugno 2023 per le variazioni che dovessero intervenire nell'anno 2022.</p> <p>In particolare si ricorda la presentazione per i possessori di aree fabbricabili.</p>																					

L'UFFICIO TRIBUTI

Orario ricevimento Ufficio Tributi	Contatti	WEB
Dal Lunedì al Venerdì 11:00 – 13.00 giovedì pom 16.00 – 19.00	Tel 049 / 9369444	Sito https://comune.piombinodese.pd.it e- mail ufficio.tributi@comune.piombinodese.pd.it